

**REGOLAMENTO (CE) N. 774/2002 DELLA COMMISSIONE  
dell'8 maggio 2002  
relativo a vendite pubbliche di alcole di origine vinica ai fini dell'utilizzazione di bioetanolo nella  
Comunità europea**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2585/2001<sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 1623/2000 della Commissione, del 25 luglio 2000, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 720/2002<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 92,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1623/2000 stabilisce le modalità d'applicazione relative allo smaltimento delle scorte di alcole costituite a seguito delle distillazioni di cui agli articoli 27, 28 e 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e detenute dagli organismi d'intervento.
- (2) È opportuno procedere alla vendita pubblica di alcole di origine vinica ai fini dell'utilizzazione nel settore dei carburanti all'interno della Comunità, onde ridurre le scorte di alcole vinico comunitario e garantire, in una certa misura, l'approvvigionamento delle imprese riconosciute di cui all'articolo 92 del regolamento (CE) n. 1623/2000. L'alcole vinico comunitario conservato dagli Stati membri è costituito da quantitativi provenienti dalle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1677/1999<sup>(6)</sup>, nonché di cui agli articoli 27, 28 e 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999.
- (3) In base al regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agromonetario dell'euro<sup>(7)</sup>, i prezzi di vendita e le cauzioni devono essere espressi in euro e i pagamenti devono essere effettuati in euro.
- (4) Poiché esistono rischi di frode mediante sostituzione dell'alcole, appare opportuno rafforzare i controlli sulla destinazione finale dell'alcole, consentendo agli organismi d'intervento di avvalersi di società internazionali di

controllo e di procedere a verifiche, sull'alcole venduto mediante risonanza magnetica nucleare.

- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Si procede alle vendite pubbliche di alcole ai fini dell'utilizzazione nel settore dei carburanti all'interno della Comunità, in tre partite numerate 12/2002 CE, 13/2002 CE e 14/2002 CE di un quantitativo rispettivamente di 300 000 ettolitri, di 50 000 ettolitri e di 30 000 ettolitri a 100 % vol. L'alcole proviene dalle distillazioni di cui all'articolo 35 del regolamento (CEE) n. 822/87 e agli articoli 27 e 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 ed è detenuto dagli organismi d'intervento spagnolo e italiano.

*Articolo 2*

L'ubicazione e i riferimenti relativi alle cisterne delle partite, il volume d'alcole contenuto in ciascuna cisterna, il titolo alcolometrico e le caratteristiche dell'alcole figurano nell'allegato I del presente regolamento. Le partite sono attribuite a tre aziende riconosciute menzionate all'articolo 92 del regolamento (CE) n. 1623/2000.

*Articolo 3*

Le comunicazioni riguardanti la presente vendita pubblica devono essere inviate al seguente servizio della Commissione:

Commissione europea  
Direzione generale dell'Agricoltura, unità D-4  
Rue de la Loi/Wetstraat 200  
B-1049 Bruxelles  
Fax (32-2) 295 92 52  
Indirizzo e-mail: agri-d4@cec.eu.int

*Articolo 4*

Le vendite pubbliche sono effettuate in conformità degli articoli 92, 93, 94, 95, 96, 98, 100 e 101 del regolamento (CE) n. 1623/2000 e dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2799/98.

*Articolo 5*

Il prezzo delle vendite pubbliche dell'alcole è di 19 EUR per ettolitro di alcole a 100 % vol.

<sup>(1)</sup> GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1.  
<sup>(2)</sup> GU L 345 del 29.12.2001, pag. 10.  
<sup>(3)</sup> GU L 194 del 31.7.2000, pag. 45.  
<sup>(4)</sup> GU L 112 del 27.4.2002, pag. 3.  
<sup>(5)</sup> GU L 84 del 27.3.1987, pag. 1.  
<sup>(6)</sup> GU L 199 del 30.7.1999, pag. 8.  
<sup>(7)</sup> GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1.